

**COMUNE DI AYMAVILLES**

**REGOLAMENTO**



**STOCCAGGIO MATERIALI  
COMPOSTABILI**

### **Art. 1**

1. Il Comune istituisce una apposita area per il conferimento dei materiali vegetali compostabili presso la strada dell'envers in direzione Chavonne in località "Baracca Marèse".

2. Lo scopo principale di tale area è di evitare il conferimento di tali materiali nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 2**

1. Tale area è adibita esclusivamente al deposito temporaneo di materiale vegetale derivante da:

- 1) Sfalcio di tappeti erbosi e di aree verdi private e pubbliche
- 2) Potature di piccole siepi, arbusti, rosai e simili
- 3) Residui colturali di giardini e orti
- 4) Mele marce.

### **Art. 3**

1. Presso l'area di deposito è assolutamente vietato depositare:

- 1) detriti vari, immondizia, plastica, cartoni, elettrodomestici, vetri e tutti gli altri materiali non compresi nell'art. 2;
- 2) ramaglie e simili derivanti da potature ordinarie e straordinarie di vigneti, frutti, e altre coltivazioni agricole;
- 3) resti legnosi derivanti da estirpi di frutteti e/o alberi, e arbusti, compresi i tronchi e le radici.

### **Art. 4**

1. L'utilizzo dell'area di deposito è riservata ai residenti nel Comune di Aymavilles.

### **Art. 5**

1. Si precisa che ove possibile è sempre opportuno procedere al compostaggio in proprio di tutti i resti vegetali delle operazioni di piccola manutenzione del verde privato e del giardinaggio, compresi i residui dell'orto.

### **Art. 6**

1. I residui colturali di coltivazioni agricole vanno gestiti secondo opportune tecniche agronomiche quali trinciatura, interrimento, compostaggio e, tenendo conto delle prescrizioni, anche tramite bruciatura.

## **Art. 7**

1. La violazione alle norme di cui al predetto regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come integrato dall'art. 16 della L. 3/2003.

2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, nel rispetto del minimo edittale, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.